



COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 25.11.2015
In vigore dal 05.01.2016*

*Modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 20.04.2016
In vigore dal 14.06.2016*

*Modificato con deliberazione C.C. n.60 del 28.11.2022
In vigore dal 08.01.2023*

PARTE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto.

ART. 2 - Interpretazione

1. Quando nel corso delle adunanze del Consiglio Comunale si verificano situazioni non riconducibili alla disciplina del presente regolamento, ovvero siano sollevate per iscritto dai Consiglieri comunali eccezioni relative all'interpretazione di norme del regolamento stesso, necessarie per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale.
Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, ovvero non abbia ottenuto il consenso della maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati dai componenti presenti alla Conferenza, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori del Consiglio Comunale, rinvia l'argomento a successiva adunanza. Ove nella seduta successiva non sia stata raggiunta la maggioranza predetta, la decisione viene rimessa al Consiglio Comunale.

ART. 3 - Funzioni di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio Comunale verifica, attraverso la presentazione di relazioni semestrali da parte della Giunta Comunale, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività di organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio Comunale, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio Comunale tiene conto delle eventuali segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dai soggetti aventi titolo, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

ART. 3 bis - Sessioni

1. Le sessioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sul bilancio di previsione, sul rendiconto di gestione, sugli strumenti urbanistici di competenza consiliare e relative varianti non puntuali. Tutte le altre sedute avvengono in sessione straordinaria.

ART. 4 - Pubblicità delle adunanze e sede delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Le adunanze si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti che possono essere lesivi della dignità personale, o la cui trattazione pubblica possa gravemente compromettere gli interessi del Comune.
3. Quando nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica ricorrono le ipotesi di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiudere la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio Comunale può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio alla seduta segreta o la prosecuzione in seduta pubblica del dibattito. Il Presidente del Consiglio in caso di seduta segreta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio Comunale, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula: i componenti del Consiglio Comunale, l'Assessore competente per materia, il Segretario Comunale o un suo sostituto, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
5. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita aula presso la sede della Loggia dei Grani.
6. Su proposta della Conferenza dei Capigruppo, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, il Presidente del Consiglio può stabilire che l'adunanza del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio Comunale sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
7. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, e per la durata della stessa, all'esterno della sede vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana, della Unione europea e della Regione Veneto.

ART. 4 bis – Riprese audiovisive

1. Allo scopo di ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente, la pubblicità delle sedute di Consiglio comunale è garantita mediante un collegamento dedicato in *streaming web* pubblico e/o altra forma equivalente. Tale collegamento, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, assicura la visione e l'audio ascolto da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, nonché la verbalizzazione delle sedute con la trascrizione integrale di quanto discusso e deliberato.
2. Le riprese hanno ad oggetto gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, degli Assessori e dei soggetti ai quali il Presidente del Consiglio concede la facoltà di parola.
3. A tutti i soggetti presenti in aula e ai partecipanti alla seduta non è consentito effettuare riprese audio-video, ad esclusione degli organi di stampa e televisivi nell'ambito della loro attività di informazione.

ART. 4 ter – Consiglio comunale in modalità videoconferenza

1. Il Consiglio comunale in videoconferenza è una modalità finalizzata ad assicurare lo svolgimento della seduta in situazioni in cui non risulti possibile ed opportuna la riunione in presenza. Tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, potranno intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando piattaforme di videoconferenza reperibili nel mercato, con l'utilizzo, ove necessario, di webcam e microfono, con strumenti idonei messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati.

2. E' necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione indica che la seduta si svolgerà in videoconferenza e dovrà pervenire a tutti i Consiglieri attraverso le modalità previste dall'art. 11. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta.
4. Deve essere garantita, prima e durante le sedute del Consiglio, l'assistenza tecnica da parte di dipendenti del Comune o di soggetti incaricati di svolgere questo servizio.

ART. 4 quater – Consiglio comunale in forma mista

1. La partecipazione in videoconferenza ad un Consiglio comunale convocato in presenza è da considerarsi una facoltà eccezionale ed è possibile solo se motivata. Tale facoltà è concessa dal Presidente ad un Consigliere qualora le assenze dello stesso siano motivate da prolungati impedimenti legati a motivi di salute, a motivi di lavoro o a motivi di studio che implicano un allontanamento dal Comune per almeno un mese.
2. Qualora ricorrano le circostanze di cui al comma precedente il Consigliere potrà chiedere di collegarsi attraverso la modalità della videoconferenza descritta all'art.4 ter inviando, almeno tre o cinque giorni precedenti la seduta a seconda che si tratti rispettivamente di seduta straordinaria o ordinaria, richiesta scritta al Presidente del Consiglio, con allegata un'autocertificazione recante l'indicazione del motivo e del periodo di allontanamento.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina del presente articolo, ogni Consigliere potrà autocertificare i propri periodi di assenza non oltre tre volte in un anno.
4. L'allestimento e la funzionalità degli strumenti necessari per lo svolgimento del collegamento in videoconferenza restano sotto la responsabilità dei Consiglieri comunali.
5. Il Consiglio comunale svolto con le modalità di cui al presente articolo è da considerarsi in ogni caso convocato in presenza e verranno annotati nel verbale i Consiglieri collegati in videoconferenza.
6. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 5 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio e, in caso di suo impedimento o assenza a qualunque titolo e in caso di sue dimissioni, da un Vice Presidente con il criterio dell'alternanza.
2. Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere discrezionale di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta con le modalità previste dal presente regolamento.
4. Nelle sedute pubbliche, previa diffida, può ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa di disordine.

PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 6 - Diritto d'iniziativa ed emendamenti

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dalla legge.
3. I Consiglieri promotori della proposta hanno diritto di farsi assistere dai responsabili degli uffici competenti, previa richiesta scritta al Segretario Comunale.
4. La proposta di deliberazione è formulata per iscritto ed è accompagnata da una relazione illustrativa. Ambedue sono sottoscritte dal Consigliere proponente. La proposta è, poi, inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Comunale per la necessaria istruttoria e ne informa la Giunta Comunale. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento. Completata l'istruttoria, la proposta viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere alla presentazione. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio Comunale o non sia legittima, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile indicando, assieme all'oggetto, il Consigliere proponente.
5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
6. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. Ciascun intervento sui singoli emendamenti non deve superare i dieci minuti.
7. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza viene acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica e, quando necessario, il Segretario Comunale esprime parere nell'ambito delle proprie competenze. Ove altresì necessario, viene acquisito il parere di regolarità contabile. Al fine di ottenere gli elementi di valutazione, il Segretario Comunale può richiedere che la trattazione della proposta venga rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non siano acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata, per una sola volta, all'adunanza successiva.

ART. 7 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un determinato fatto sia vero o se siano pervenute informazioni in merito al Sindaco o alla Giunta Comunale o se gli stessi abbiano preso o stiano per prendere taluna risoluzione su questioni determinate.
3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta Comunale ed i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco e firmate dai proponenti.
Se richiesta espressamente, la risposta scritta viene data dal Sindaco o Assessore delegato per materia entro dieci giorni. In tal caso, le interrogazioni o le interpellanze non vengono inserite all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Nel caso in cui non sia richiesta risposta scritta, le interrogazioni e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Il proponente è ammesso dal Presidente del Consiglio ad illustrare l'interrogazione o l'interpellanza, per non più di cinque minuti.
5. Quando le interrogazioni e le interpellanze hanno carattere d'urgenza possono essere presentate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate con la procedura di cui al comma precedente.
Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, in base a quanto indicato dal proponente, si riservano di dare risposta scritta a quest'ultimo entro dieci giorni dalla presentazione o di inserire la questione nella prima seduta successiva utile.
6. La mozione è una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure indicazioni circa i criteri da seguire nella trattazione di un argomento.
La mozione può, altresì, configurarsi quale istanza o ordine del giorno, qualora contenga una raccomandazione che i Consiglieri rivolgono all'Amministrazione, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare alcune pratiche o perché venga messo allo studio un determinato problema o perché si adottino o non si adottino taluni provvedimenti.
7. La mozione si conclude con una risoluzione che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, nelle forme previste per le deliberazioni.
8. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale che sarà convocato dopo la presentazione.
9. La Conferenza dei Capigruppo può accordarsi di unificare in una sola discussione più mozioni relative ad argomenti identici o connessi.
10. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ciascuna seduta più di due mozioni presentate dal medesimo Consigliere oltre a quelle iscritte nella precedente seduta e non trattate.

ART. 8 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi è nominato o designato dal Consiglio Comunale, salvo i casi di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni che sono di competenza del Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, ove la legge non disponga diversamente.
Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
2. Quando la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga previa designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio Comunale approva, con voto

palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale, espressa con le modalità di cui al presente comma.

[ART. 9 - Gruppi consiliari¹]

¹Abrogato con deliberazione consiliare n. 22 del 20.04.2016

PARTE III - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 10 - Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato su iniziativa del Presidente del Consiglio, sentita, di norma, la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio Comunale può, altresì, essere convocato:
 - a) su richiesta del Sindaco. In questo caso il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, di norma, la Giunta Comunale, e lo trasmette al Presidente del Consiglio unitamente alla richiesta. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale stesso in un termine non superiore a venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri escluso il Sindaco. Nel caso di decimali si procede per arrotondamento all'unità inferiore qualora il decimale sia uguale o minore di 0,5, e all'unità superiore qualora il resto sia maggiore di 0,5. Anche in tal caso la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
 - c) nei casi previsti dalla legge.
3. La convocazione del Consiglio Comunale deve pervenire ai Consiglieri per la sessione ordinaria almeno 5 giorni prima della seduta e per la sessione straordinaria almeno 3 giorni precedenti l'adunanza, senza computare il giorno del recapito dell'avviso di convocazione e quello della seduta.
4. La convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria con carattere d'urgenza deve pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'orario previsto dell'adunanza. A tal fine, vengono considerate nel computo delle ore tutte quelle che decorrono dal tempo dell'avvenuta ricezione della convocazione, da parte dei Consiglieri, fino all'orario previsto dell'adunanza. La convocazione con carattere d'urgenza è prevista per i casi in cui possa configurarsi qualsiasi rischio di pregiudizio per l'Ente o per la collettività.
5. L'eventuale irregolarità della comunicazione della convocazione è sanata, in ogni caso, qualora il Consigliere interessato intervenga alla seduta per la quale è stato convocato.

ART. 11 - Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere mediante posta elettronica certificata.
A tal fine i Consiglieri possono fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o richiederne uno al Comune. Nel secondo caso spetta al Comune assicurare l'idoneità del servizio.
L'ufficio competente trasmette alla segreteria comunale le comunicazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora della stessa.
2. Qualora il sistema di posta elettronica certificata non sia temporaneamente utilizzabile o, comunque, il Consigliere sia impossibilitato ad utilizzarla, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale. Tale consegna dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal messo comunale.
Ove si accerti l'irreperibilità del ricevente viene dato avviso della convocazione mediante telegramma.
3. I Consiglieri residenti fuori del Comune devono indicare immediatamente il domicilio in Montebelluna ove gli avvisi di convocazione dovranno essere consegnati. In assenza di tale indicazione, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

4. Nell'avviso di convocazione devono risultare il luogo, la data, l'ora del Consiglio comunale nonché l'indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
5. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune nonché inviata agli Assessori, al Prefetto, al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, al locale Comando Compagnia Carabinieri, ai Dirigenti e Responsabili degli uffici e servizi comunali.
6. Il Presidente del Consiglio dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio Comunale mediante l'affissione di appositi manifesti.

ART. 12 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno sentita la Conferenza dei Capigruppo. Ha facoltà di integrare o rettificare l'ordine del giorno medesimo con proprie autonome decisioni nei termini previsti per la convocazione del Consiglio Comunale, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 6 e 7.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 4 comma 2. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

[ART. 13 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione²]

ART. 14 - Deposito degli atti

1. Contestualmente all'invio della convocazione, le proposte iscritte all'ordine del giorno sono rese disponibili ai Consiglieri in formato digitale e depositate presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione.
2. Nessuna proposta può essere presentata a deliberazione del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui al primo comma, nel testo completo dei pareri, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, ivi compresi gli atti richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati. Eventuali emendamenti possono essere presentati nel corso della seduta con le modalità di cui all'art. 6, fatte salve diverse disposizioni regolamentari.

²Abrogato con deliberazione consiliare n. 60 del 28.11.2022

3. All'inizio dell'adunanza una copia di cortesia delle proposte e relativi allegati deve essere depositata nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarla.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del rendiconto, devono essere rese disponibili ai Consiglieri comunali rispettando i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

ART. 15 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati, computando ai fini del calcolo anche il Sindaco; ove ricorra il caso, si applica l'arrotondamento all'unità superiore.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente; a tal fine non si computa il Sindaco e, ove ricorra il caso, si applica l'arrotondamento all'unità superiore.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, né può deliberare in materia di bilancio preventivo, regolamenti, assunzioni di mutui e prestiti obbligazionari, strumenti urbanistici di competenza consiliare.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri:
 - a) che, in caso di conflitto di interesse, devono allontanarsi;
 - b) che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) che estraggono la tessera di riconoscimento dalla base microfonica messa loro a disposizione ai fini della votazione elettronica.

ART. 16 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

1. Ogni deliberazione deve essere adottata in seduta validamente costituita e deve ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge, lo Statuto o i regolamenti comunali non dispongano diversamente.
2. Vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, computando sia i Consiglieri assegnati all'ente che il Sindaco, le deliberazioni sui seguenti argomenti:
 - a) il bilancio preventivo, qualora contenga mutui e prestiti obbligazionari;
 - b) la previsione di mutui e prestiti obbligazionari, qualora non contenuta nel bilancio d'esercizio;
 - c) strumenti urbanistici di competenza consiliare;
 - d) il regolamento del Consiglio Comunale.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, computando sia i Consiglieri assegnati all'ente che il Sindaco.

ART. 17 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Presidente dichiara aperta l'adunanza appena sia presente il numero legale dei componenti il Consiglio.
2. Nel caso in cui trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta l'adunanza.

3. Nel corso del dibattimento il Presidente del Consiglio non è tenuto a verificare che sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
Nel caso in cui dalla verifica o all'atto della votazione risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, per dieci minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei Consiglieri presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, ivi compreso quello eventualmente in corso di trattazione.

ART. 18 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione può far seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, può essere pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervenga un numero di Consiglieri non inferiore al quorum strutturale previsto dal presente regolamento e sia garantito il quorum funzionale prescritto da disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
4. In ogni caso l'avviso di convocazione deve precisare se trattasi di prima o seconda convocazione.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione, almeno ventiquattro ore prima della seduta. In ogni caso l'avviso di prima convocazione non può contenere quello di seconda convocazione.
6. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta dal Presidente.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio Comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta, per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza deve mantenere il carattere di "prima convocazione".

[ART. 19 - Pubblicità delle adunanze – Limiti³]

ART. 20 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Componenti del Consiglio Comunale hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

³Abrogato con deliberazione consiliare n. 60 del 28.11.2022

3. Se un Componente del Consiglio Comunale turba l'ordine, o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Componente nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio invita il Consiglio Comunale a decidere, con votazione palese, sulla interdizione della parola fino alla conclusione della discussione sull'argomento.
In caso di prosecuzione di turbativa, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio Comunale di deliberare l'esclusione dall'aula del Componente responsabile.
5. Qualora, a seguito di votazione di esclusione, il Componente non abbandoni l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e dà mandato al personale di polizia presente in aula di eseguire l'ordine di espulsione.
6. Il Componente che partecipa da remoto ha cura di individuare una postazione e luogo ove effettuare il collegamento idonei a garantire riservatezza, decoro ed esclusività dell'attività istituzionale svolta per tutta la durata del collegamento da remoto, nonché di indossare un abbigliamento consono al ruolo che ricopre.
7. Il presente articolo si applica anche agli Assessori Comunali.

ART. 21 - Ordine della discussione

1. I Componenti del Consiglio Comunale partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto.
2. I Componenti del Consiglio Comunale che intendono parlare prenotano l'intervento.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Componenti del Consiglio Comunale. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola a chi è iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, esclusivamente per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 22 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione verbale o in qualunque altro modo espressa, di assenso o dissenso dalle opinioni espresse o dalle decisioni adottate dai componenti del Consiglio Comunale.
2. Non è consentito l'uso di mezzi, o di altra forma di espressione, che interferiscano con l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale o rechino disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del personale di polizia presente. A tal fine il personale della Polizia Locale è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio.

4. Quando da parte di una o più persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio dopo averle verbalmente diffidate a non tenere un comportamento difforme da quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Il Presidente del Consiglio, quando nella sala dell'adunanza si verificano disordini e risultano vani i suoi richiami, dichiara sospesa la riunione per il tempo ritenuto opportuno e necessario. Se alla ripresa dall'adunanza i disordini proseguono o si ripetono, il Presidente del Consiglio, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta.
Il Consiglio Comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 23 - Partecipazione dei dirigenti, funzionari comunali, consulenti ed altri soggetti

1. Il Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco, di un Assessore o di uno o più Consiglieri, può chiedere la partecipazione alle sedute di dirigenti e funzionari per riferire su determinati argomenti.
2. I dirigenti sono tenuti ad essere presenti in aula quando il Consiglio tratta atti deliberativi su cui essi hanno espresso il proprio parere di regolarità tecnica e/o contabile anche al fine dell'acquisizione dei pareri di regolarità obbligatori, relativi a eventuali emendamenti o subemendamenti presentati in corso di seduta.
3. Possono essere altresì invitati esperti, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

PARTE IV - ORDINE DEI LAVORI – VERBALIZZAZIONE

ART. 24 - Designazione e funzione degli scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, dei quali uno della minoranza incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. Compito degli scrutatori è di assistere il Presidente nelle operazioni di votazione. Collaborano, pertanto, con il Presidente vigilando affinché ciascun Consigliere esprima il voto dal proprio scranno, utilizzando la base microfonica in caso di votazione elettronica. Ogni Consigliere può, altresì, scegliere di non votare o di abbandonare l'aula.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. L'eventuale mancanza di un singolo scrutatore ad una votazione palese non vizia la procedura di votazione.

ART. 25 - Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, dopo le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a effettuare eventuali comunicazioni relative a fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Di seguito è data la facoltà ad un Consigliere per ciascun gruppo di effettuare comunicazioni su argomenti come al precedente comma.
Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun argomento trattato.
Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
Le facoltà di cui al presente comma sono riconosciute anche ai Consiglieri non rientranti in alcun gruppo.
2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene esclusivamente nelle adunanze straordinarie, in inizio di seduta dopo le comunicazioni.
3. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nell'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o la sua interpellanza, questa s'intende rinviata.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono sinteticamente illustrate al Consiglio Comunale dal presentatore, con riferimento al testo depositato. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi.
L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo di cinque minuti ciascuna.
5. Alla risposta può replicare il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 minuti; nel caso di interpellanza, egli può aprire il dibattito, al quale può partecipare ciascun Consigliere per due interventi nel tempo massimo di cinque minuti ciascuno.
6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni o le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

8. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che è, a quel momento, in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
9. All'ordine del giorno di ciascuna seduta consiliare non possono essere iscritte, per ciascun gruppo consiliare, più di due interrogazioni e due interpellanze formulate dai Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo. Tale limite spetta anche ai Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo consiliare.

ART. 26 - Ordini del giorno

1. Ciascun Consigliere può presentare, durante la discussione, ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, depositando il testo scritto sul banco del Presidente del Consiglio.
2. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno presentato possono essere posti in votazione solo se il proponente l'ordine del giorno non si opponga.
3. I Consiglieri presentatori degli emendamenti eventualmente non accettati dal proponente o dai proponenti l'ordine del giorno, possono sempre trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto sull'ordine del giorno presentato per primo. Per eventuali ordini del giorno successivi al primo, sullo stesso argomento, sono ammesse solo dichiarazioni di voto, senza riapertura del dibattito.

ART. 27 - Ordine di trattazione degli argomenti – Inversione ordine del giorno

1. Il Consiglio Comunale si apre con le comunicazioni.
Dopo le comunicazioni vengono trattate le interrogazioni.
Il Presidente del Consiglio ammette la presentazione di interrogazioni urgenti, se richiesto.
Quindi il Presidente del Consiglio dispone la presentazione e l'esame delle interrogazioni che risultino pervenute almeno cinque giorni prima dell'emanazione dell'ordine del giorno.
Dopo le interrogazioni, vengono trattate le interpellanze.
Esaurite le comunicazioni, le interrogazioni e le interpellanze ovvero decorsa un'ora dall'apertura ai sensi del comma 8 del precedente art. 25, il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio Comunale si opponga. Nel caso di opposizione decide il Consiglio Comunale con voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti, con arrotondamento, ove ricorra il caso, all'unità superiore.
Per l'illustrazione della richiesta il proponente non può parlare per più di 5 minuti.
Sulla richiesta può intervenire, per non più di 5 minuti, un solo Consigliere che vi si opponga e, con lo stesso limite di tempo, il Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
4. Il Presidente del Consiglio può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 28 - Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, da contenersi di norma in quindici minuti, salvo un tempo maggiore in ragione della particolare complessità dell'argomento, il Presidente del Consiglio dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente del Consiglio ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, ciascuna per non più di dieci minuti; con la seconda risponde all'intervento di replica del Presidente del Consiglio o del relatore. La stessa facoltà viene riconosciuta ai Consiglieri non rientranti in alcun gruppo.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, con diritto alla replica nel limite di tre minuti.
4. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua, del Sindaco o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di cinque minuti.
7. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio Comunale all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
8. Relativamente alle sedute su ordini del giorno monotematici o concernenti l'esito di referendum, non si applicano né termini di tempo né limitazioni al numero di interventi.

ART. 29 - Questione pregiudiziale e sospensiva – Mozione d'ordine

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle proposte relative ai commi 1, 2 e 3, può parlare, oltre al proponente o ad uno dei proponenti, il quale dispone di quindici minuti, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

5. A ciascun Consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine al fine di richiamare il Consiglio Comunale al rispetto della Legge, dello Statuto o del Regolamento.
Le richieste di intervento per mozione d'ordine hanno la precedenza sugli altri interventi. Nel merito della mozione d'ordine si pronuncia il Presidente del Consiglio ovvero il Consiglio Comunale su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Consigliere.

ART. 30 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Sindaco, il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il richiedente insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio Comunale, senza discussione, con votazione palese.

ART. 31 - Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono di norma le adunanze è stabilita dal Consiglio Comunale, su proposta presentata dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio Comunale può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio Comunale proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita e al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente del Consiglio dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio Comunale sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ART. 32 - Il verbale dell'adunanza

1. Il Segretario generale, che ha la responsabilità della cura del verbale, o il Vice Segretario generale, sono coadiuvati da funzionari con l'incarico di annotare quanto necessario a curare gli adempimenti concomitanti e susseguenti alle sedute consiliari anche ai fini della redazione del verbale.
2. Di ogni seduta del Consiglio comunale è effettuata, salvo impedimenti per cause di forza maggiore, la registrazione a mezzo di apposite strumentazioni tecniche e ne viene redatta la trascrizione che è pubblicata sul sito istituzionale.
3. Sulla base della registrazione vengono prodotti dei file audio che costituiscono il verbale della seduta.
4. Il verbale è trasmesso via posta elettronica a tutti i Consiglieri comunali entro due giorni dal momento in cui è a disposizione della Segreteria generale. Dopo tre giorni dall'invio il verbale è considerato approvato.

[ART. 33 - Il verbale: deposito, rettifica, approvazione⁴]

⁴*Abrogato con deliberazione consiliare n. 60 del 28.11.2022*

PARTE V - DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

ART. 34 - Deliberazioni ed emendamenti alle proposte di deliberazione

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge affinché sia valido ed efficace.
2. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio Comunale, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia stata data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
3. Per ciascun emendamento devono essere acquisiti, prima della votazione, i pareri di regolarità ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'eventuale parere del Collegio dei Revisori. In assenza dei pareri il Presidente dispone la sospensione della discussione fino all'acquisizione degli stessi.
4. Per gli emendamenti concernenti le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione e al rendiconto dell'Ente, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità.
5. Dopo l'approvazione delle deliberazioni l'Ufficio Segreteria generale può procedere d'ufficio alle correzioni di forma o di errori materiali che si rendano necessarie, dandone informazione al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo.

[ART. 35 - Pubblicazione delle deliberazioni⁵]

ART. 36 – Modalità di votazione

1. I Consiglieri votano in modalità elettronica, attraverso apposito sistema di votazione, o, nel caso di anomalie tecniche, per alzata di mano o per chiamata nominale, se trattasi di scrutinio palese, o mediante schede se trattasi di scrutinio segreto.
2. Le votazioni in forma segreta hanno luogo quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio Comunale sia chiamato ad esprimere l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone determinate.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri sono presenti in numero inferiore a quello necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. La votazione effettuata mediante schede si svolge nel modo seguente:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun votante scrive nella scheda il proprio voto.
6. Qualora si tratti di votare nominativi, ciascun componente del Consiglio Comunale scrive i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio

⁵Abrogato con deliberazione consiliare n. 60 del 28.11.2022

Comunale. Oltre il numero previsto, i nominativi si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei votanti, costituito dai presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Per le nomine o le designazioni per le quali la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedono una riserva di posti per le minoranze consiliari, la votazione deve avvenire con voto palese e limitato ad un solo nominativo. In questa ipotesi risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed, a parità di voti, i più giovani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari. I voti eventualmente espressi, rispettivamente, dalle minoranze o dalla maggioranza, in favore dei candidati non direttamente proposti, vengono computati come non espressi.

ART. 36 bis – Ordine di votazione

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa venga sollevata;
 - b) gli ordini del giorno;
 - c) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - d) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
3. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente del Consiglio pone in approvazione il regolamento nel suo insieme nel testo originario, o in quello risultato da eventuali emendamenti, salvo il caso in cui un Consigliere richieda, prima dell'inizio della fase di votazione, che la stessa avvenga per parti o per determinati articoli, fatta salva, comunque, la votazione conclusiva del testo definitivo;

- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di risorse, interventi o singole voci, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono poste in votazione, congiuntamente, nel testo definitivo, come risultante a seguito delle eventuali proposte di modifica, in precedenza recepite, il bilancio annuale e pluriennale, le relazioni, i documenti e gli allegati previsti dalla legge, nonché le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale.
4. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 36 ter – Votazione elettronica

1. Nel sistema di votazione elettronico si intendono per presenti i Consiglieri che abbiano premuto uno dei tasti della base microfonica per la votazione; votanti i Consiglieri che abbiano votato a favore “si” o contro “no”; non votanti i Consiglieri che si siano astenuti “ast” o che non abbiano partecipato al voto “non voto”.
2. Anche in caso di votazione segreta i Consiglieri esprimono il loro voto premendo uno dei tasti della base microfonica. Al termine, saranno visualizzati tutti i voti espressi, senza che sia indicata l’origine del voto.
3. Qualora il Consigliere, in caso di votazione segreta, debba esprimere anche la preferenza su uno o più candidati, dovrà collegarsi al sistema con uno smartphone o tablet per indicare il/i nome/i desiderato/i. Al termine della votazione, saranno visualizzate tutte le preferenze espresse, senza che sia indicata l’origine del voto.
4. Durante la votazione e fino a quando essa non sarà terminata, ciascun Consigliere potrà cambiare la preferenza espressa semplicemente cliccando sull’opzione desiderata.
5. La votazione termina automaticamente quando il numero dei voti espressi raggiungerà quello degli aventi diritto o manualmente, su impulso del Presidente, quando questi dichiara terminata la votazione.

[ART. 37 – Votazioni in forma palese⁶]

[ART. 38 – Votazione per appello nominale⁷]

[ART. 39 – Votazioni segrete⁸]

ART. 40 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o da norme statutarie o regolamentari, per le quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità del totale dei presenti.

⁶Abrogato con deliberazione consiliare n. 60 del 28.11.2022

⁷Abrogato con deliberazione consiliare n. 60 del 28.11.2022

⁸Abrogato con deliberazione consiliare n. 60 del 28.11.2022

2. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto in una seduta successiva.
3. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.
4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

PARTE VI - GRUPPI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 41 - Oggetto

1. La presente Parte disciplina, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello Statuto, la costituzione dei gruppi consiliari, le competenze ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo e il numero, i poteri, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità delle Commissioni consiliari.

ART. 42 - Gruppi consiliari⁹

1. I gruppi consiliari sono costituiti e disciplinati secondo le disposizioni dell'art. 22, commi 1 e 2, dello Statuto, nonché dal presente regolamento. Con la stessa procedura prevista dallo Statuto dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio le variazioni della persona del Capogruppo.
2. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta situazione, essi possono costituire un gruppo autonomo, se sono almeno in due e se eleggono al loro interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo autonomo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio.
4. La Giunta Comunale assicura ai gruppi consiliari quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni, ivi compreso un apposito spazio informativo per ogni gruppo.

ART. 43 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita e disciplinata secondo le disposizioni dell'art. 22, comma 3 e seguenti dello Statuto.
2. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare il buon andamento dello svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da uno dei Vice Presidenti, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, dello Statuto. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale o un funzionario da lui designato ed assistono i funzionari comunali eventualmente richiesti dal Presidente del Consiglio. Per le adunanze si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al successivo art. 45.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo o da un numero di Capigruppo che rappresenti almeno un terzo dei componenti del Consiglio Comunale, escluso il Sindaco. In quest'ultima eventualità, in caso di necessità

⁹Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 22 del 20.04.2016

l'arrotondamento avviene all'unità inferiore qualora il decimale sia uguale o minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il resto sia maggiore di 0,5.

6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando sono presenti almeno la metà dei Capigruppo con arrotondamento all'unità superiore, in caso di frazione e dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati in carica.
7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente. Qualora un gruppo sia formato da un solo Consigliere questi può delegare un altro Capogruppo.
8. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o del funzionario dallo stesso designato.

ART. 44 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio Comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri ad eccezione di quelli deliberativi spettanti al Consiglio Comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.
2. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno le Commissioni consiliari permanenti ritenute necessarie per una maggiore efficienza ed efficacia dei lavori del Consiglio Comunale stesso. A tale scopo il Consiglio Comunale determina il numero e la competenza delle singole Commissioni.
3. I Consiglieri in seno alle Commissioni consiliari permanenti sono designati dal gruppo consiliare di appartenenza, tramite il rispettivo Capogruppo. A ciò si provvede di norma nella seconda adunanza del Consiglio Comunale neo eletto e la votazione del Consiglio Comunale attiene alla sola costituzione della Commissione, non alla designazione dei componenti.
4. Ogni gruppo consiliare è rappresentato in ciascuna Commissione consiliare permanente da un Consigliere comunale che rappresenta il proprio gruppo con criterio proporzionale e voto plurimo, corrispondente ai voti che lo stesso ha in Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui un gruppo consiliare rappresenti la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, lo stesso può designare fino a due rappresentanti che esprimono ciascuno la quota dei voti attribuiti in sede di designazione.
6. Ai Consiglieri comunali che non fanno parte di alcun gruppo, è comunque garantito il diritto di far parte di una Commissione consiliare.
7. In caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione, con la modalità di cui al precedente comma 3, nella prima seduta utile.
8. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire da un altro Consigliere del suo gruppo o, nel caso di gruppi costituiti da un solo Consigliere, di altro gruppo, provvedendo ad informare il Presidente della Commissione.
9. Ciascun Consigliere delegato può essere latore di una sola delega.

ART. 45 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti. Il Vice Presidente deve, in ogni caso, appartenere ad un gruppo consiliare diverso da quello del Presidente. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale non possono presiedere le Commissioni permanenti.
2. L'elezione avviene nella prima riunione della Commissione che viene convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione della costituzione della stessa.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine predette al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Collegio dei Revisori dei conti, ed agli organismi di partecipazione popolare.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei Consiglieri comunali assegnati in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, con le modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale, almeno due giorni liberi, esclusi i festivi, prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Copia dell'avviso di convocazione è inviata al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo ed è pubblicato all'albo pretorio online. In caso di urgenza l'avviso, anche nel caso di eventuali integrazioni, deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima della riunione.
8. Qualora nel corso della seduta non si riesca ad esaurire tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la Commissione può decidere di autoconvocarsi fissando il giorno e l'ora di prosecuzione dei lavori. Il Presidente ne cura la comunicazione ai componenti eventualmente assenti, assicurando un preavviso di almeno ventiquattro ore rispetto all'ora della nuova convocazione.

ART. 46 - Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di almeno la metà dei gruppi consiliari in rappresentanza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati in carica. Ove ricorra il caso si applica l'arrotondamento all'unità superiore.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco, i membri della Giunta Comunale ed i Capigruppo possono sempre partecipare, con facoltà di

relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della Commissione almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

ART. 47 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio Comunale di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio Comunale. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai dirigenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, della stessa legge.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio Comunale con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi comunicate all'assemblea consiliare. Il Presidente della Commissione ha facoltà di illustrare alle assemblee i lavori della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio Comunale per l'espletamento dell'incarico.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta Comunale per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di cui agli artt. 49 e 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio Comunale. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 48 - Commissioni di studio e temporanee

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni la collaborazione dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
2. Allo stesso fine il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, può costituire Commissioni consiliari temporanee con le modalità previste al terzo comma dell'art. 49.
3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio Comunale, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 49 - Commissioni consiliari d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, al suo interno, Commissioni consiliari di indagine, controllo e garanzia, per accertare fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentati del Comune in altri organismi.
2. La proposta di costituzione della Commissione può essere fatta su istanza del Presidente del Consiglio oppure da almeno un terzo dei Consiglieri in carica oppure a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce la tipologia della stessa, l'oggetto, l'ambito di interesse ed il termine per concluderla e riferirne al Consiglio Comunale. Nella Commissione devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari. Per l'istituzione di una Commissione d'indagine sull'attività dell'Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale, computando ai fini del calcolo anche il Sindaco, ove ricorra il caso si applica l'arrotondamento all'unità superiore. La presidenza delle Commissioni d'indagine, controllo e garanzia spetta ad un Consigliere designato dalle minoranze.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o dalla stessa connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del collegio dei Revisori, del Segretario Comunale, dei Dirigenti, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.
6. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
7. Le sedute della Commissione consiliare di indagine non sono pubbliche.
8. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un Dirigente comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.
9. Nella relazione al Consiglio Comunale la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
10. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta Comunale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro il termine prestabilito.
11. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 50 - Segreteria delle Commissioni, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni consiliari permanenti sono svolte dal Dirigente di settore competente per materia o suo delegato.

2. Le funzioni di Segretario delle Commissioni temporanee sono svolte da un funzionario designato dal Segretario Comunale.
3. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario della Commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta Comunale dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai Dirigenti ed ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, il bilancio, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 51 - Gettone di presenza

1. Ai componenti delle Commissioni consiliari permanenti verrà corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, previsto dall'art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - Abrogazione

1. Sono abrogati il regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 del 24.07.1995 e n. 114 del 07.09.1995 e ss.mm.ii, il regolamento dei Gruppi consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 02.08.2002, il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza e modalità di diffusione delle riprese audiovisive per le sedute in presenza o in forma mista”, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 28.04.2021, ed è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

ART. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 79, comma 6, dello Statuto Comunale.

SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	1
ART. 1 - Ambito di applicazione.....	1
ART. 2 - Interpretazione	1
ART. 3 - Funzioni di indirizzo e controllo.....	1
ART. 3 bis - Sessioni	1
ART. 4 - Pubblicità delle adunanze e sede delle adunanze.....	2
ART. 4 bis – Riprese audiovisive	2
ART. 4 ter – Consiglio comunale in modalità videoconferenza	2
ART. 4 quater – Consiglio comunale in forma mista	3
ART. 5 - Presidenza delle sedute consiliari	3
PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI	4
ART. 6 - Diritto d’iniziativa ed emendamenti	4
ART. 7 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	4
ART. 8 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.....	5
[ART. 9 - Gruppi consiliari]	6
PARTE III - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	7
ART. 10 - Convocazione	7
ART. 11 - Avviso di convocazione – Consegna – Modalità.....	7
ART. 12 - Ordine del giorno.....	8
[ART. 13 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione].....	8
ART. 14 - Deposito degli atti.....	8
ART. 15 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale).....	9
ART. 16 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)	9
ART. 17 - Adunanze di prima convocazione.....	9
ART. 18 - Adunanze di seconda convocazione	10
[ART. 19 - Pubblicità delle adunanze – Limiti].....	10
ART. 20 - Comportamento dei Consiglieri.....	10
ART. 21 - Ordine della discussione	11
ART. 22 - Comportamento del pubblico	11
ART. 23 - Partecipazione dei dirigenti, funzionari comunali, consulenti ed altri soggetti	12
PARTE IV - ORDINE DEI LAVORI – VERBALIZZAZIONE.....	13
ART. 24 - Designazione e funzione degli scrutatori.....	13
ART. 25 - Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze	13
ART. 26 - Ordini del giorno	14
ART. 27 - Ordine di trattazione degli argomenti – Inversione ordine del giorno	14
ART. 28 - Discussione – Norme generali	15
ART. 29 - Questione pregiudiziale e sospensiva – Mozione d’ordine.....	15
ART. 30 - Fatto personale.....	16
ART. 31 - Termine dell’adunanza	16
ART. 32 - Il verbale dell’adunanza.....	16
[ART. 33 - Il verbale: deposito, rettifica, approvazione].....	17
PARTE V - DELIBERAZIONI E VOTAZIONI.....	18
ART. 34 - Deliberazioni ed emendamenti alle proposte di deliberazione	18
[ART. 35 - Pubblicazione delle deliberazioni]	18
ART. 36 – Modalità di votazione	18
ART. 36 bis – Ordine di votazione	19
ART. 36 ter – Votazione elettronica	20
[ART. 37 – Votazioni in forma palese]	20
[ART. 38 – Votazione per appello nominale].....	20
[ART. 39 – Votazioni segrete].....	20
ART. 40 - Esito delle votazioni	20
PARTE VI - GRUPPI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI	22
ART. 41 - Oggetto	22
ART. 42 - Gruppi consiliari.....	22
ART. 43 - Conferenza dei Capigruppo	22
ART. 44 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti	23
ART. 45 - Presidenza e convocazione delle Commissioni	24
ART. 46 - Funzionamento delle Commissioni	24
ART. 47 - Funzioni delle Commissioni	25
ART. 48 - Commissioni di studio e temporanee.....	25
ART. 49 - Commissioni consiliari d’indagine, controllo e garanzia.....	26

ART. 50 - Segreteria delle Commissioni, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori.....	26
ART. 51 - Gettone di presenza	27
PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	28
ART. 52 - Abrogazione	28
ART. 53 - Entrata in vigore	28